



COMUNE DI OSASIO

Provincia Torino

Piazza Castello, 11 - C.a.p. 10040
Tel. 011.9793038 - Fax 011.9728896

Ord. N. 11/2018

Oggetto: ORGANIZZAZIONE PUBBLICA MANIFESTAZIONE - FESTA DEI DONATORI DEL SANGUE – 50° ANNIVERSARIO GRUPPO ADSP OSASIO-

IL SINDACO

PREMESSO che, come da segnalazione di inizio attività di manifestazione temporanea pervenuta il 12.09.2018 a nome del Sig. Ramello Giancarlo, Presidente dell'Associazione denominata "GRUPPO FIDAS OSASIO" è in programma per domenica 30 Settembre 2018 ad Osasio la Festa dei donatori del sangue – 50° anniversario gruppo adsp Osasio;

EVIDENZIATO che la gestione di tale evento, prevedendo una elevata partecipazione di pubblico, richiede l'adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di evitare episodi di disturbo alla quiete pubblica e atti di vandalismo, sia per scongiurare le criticità legate all'uso ed all'abbandono di contenitori di vetro, lattine e/o bottiglie di plastica nelle immediate vicinanze degli eventi stessi;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – n° 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 con cui sono state fissate una serie di regole per la gestione delle manifestazioni pubbliche quali concerti, feste in piazza, manifestazioni ecc.;

RICHIAMATA la direttiva del Ministero dell'Interno, Prot. n. 11001/110/10 del 28/07/2017 con la quale sono stati predisposti i modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;

RITENUTO di assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire il verificarsi di episodi di inciviltà e vandalismo che recano disagio e pregiudicano l'incolumità dei residenti e dei partecipanti agli eventi programmati;

RILEVATO in particolare che la dispersione di bottiglie e contenitori di vetro, abbandonati in strada, possono costituire pericolo per l'incolumità dei presenti e sono un danno dell'immagine e al decoro del Comune stesso;

CONSIDERATO che l'attuale contesto, sia nazionale che internazionale, impone il rafforzamento di misure di prevenzione ed il mantenimento di elevatissimi livelli di sicurezza, non solo da parte degli operatori delle Forze di Polizia ma anche di tutti gli attori coinvolti, al fine di dare attuazione alla sicurezza partecipata, ormai costituita dalla partnership pubblico/privato;

VISTO l'articolo 50, comma 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge n. 48 del 18 aprile 2017, in cui si prevede che il Sindaco "...al fine di assicurare il

soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche..”;

VISTA la Legge 18/04/2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

RILEVATO che il presente provvedimento costituisce misura di carattere temporaneo per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati durante lo svolgimento della manifestazione in programma e per le altre eventuali del mese di Ottobre 2018, su tutto il territorio comunale;

RAVVISATA la necessità di adottare specifica ordinanza a mezzo della quale, nei limiti temporali indicati, vieti i comportamenti sopra descritti;

VISTI:

- Il D.lgs n. 267 del 18/8/2000;
- la Legge n° 94 del 15 luglio 2009 (*Disposizioni in materia di pubblica sicurezza*) con particolare riguardo all'articolo 3;
- il R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nonché il relativo regolamento di esecuzione;
- la Circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 7 giugno 2017;
- la Circolare del Dipartimento dei Vigili Del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. 11464 del 19.06.2017;
- la Legge 18/04/2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

TENUTO conto della normativa nazionale vigente relativa alla somministrazione di alimenti e bevande: - dell'art. 7 comma 3 bis D.L. 13/09/2012 n. 158 richiama la “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati”; - dell'**art. 689 C.P.**: somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni o infermi di mente; - della Circolare del Ministero dell'interno del 30/01/2013, con la Risoluzione Ministeriale dello Sviluppo Economico n. 4563 dell'11/01/2013 e n. 18512 del 04/02/2013: cita che non vi è distinzione tra vendita, somministrazione o consumazione;

ACCERTATA la sussistenza di ragionevoli e fondate motivazioni di pubblico interesse legittimanti il presente provvedimento;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa, su tutto il territorio comunale, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per un periodo non superiore a trenta giorni, in occasione degli

eventi/manifestazioni promosse per il 30 Settembre 2018 e per il mese di Ottobre 2018 dall'Associazione "Gruppo Fidas Osasio" e nonché dagli altri eventi organizzati a diverso titolo da altre Associazioni e dalle attività commerciali ricadenti nel territorio comunale che;

- E' fatto divieto assoluto di somministrare e vendere da asporto bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita;
- E', altresì, fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;
- E' vietato detenere o portare con sé sulla pubblica via, contenitori in vetro di alimenti e bevande al di fuori dei locali degli esercizi di somministrazione, commerciali e artigianali e dei relativi dehors;

AVVISA

Che, salvo che il fatto costituisca più grave violazione a norme amministrative e/o penali, chiunque viola le disposizioni di cui ai precedenti punti è punito, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000, con la sanzione edittale da € 50,00 a € 500,00, per il quale è ammesso il p.m.r. pari a € 100,00, e il sequestro del contenitore di vetro, sino al termine della manifestazione.

Per l'applicazione delle sanzioni di cui sopra saranno applicate le disposizioni della L. 689/1981 e ss.mm.ii.

DISPOSIZIONI

Le Forze dell'Ordine saranno incaricati della vigilanza del presente provvedimento che verrà reso noto mediante pubblicazione all'albo pretorio online.

Avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla data di conoscenza dell'atto oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notifica e comunicazione ovvero dalla data di conoscenza dell'atto.

Osasio, 28 Settembre 2018

Il Sindaco
CERUTTI Silvio
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993